

"LifeTime / CarLife Plus" W1

FASCICOLO INFORMATIVO

Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 01122010 0008

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Convenzione Volkswagen Bank GmbH Autovetture, veicoli commerciali

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;

2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

NOTA INFORMATIVA

La presente nota informativa e' redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non e' soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Impresa: Allianz S.p.A., società controllata tramite ACIF SpA da Allianz SE – Monaco (Germania)
- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1 34123 Trieste (Italia).
- Recapito telefonico: 800.68.68.68
- Sito Internet: www.allianz.it
- · Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.624 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari 2.334 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 233,1% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2009.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B-INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La singola garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è scaduta la garanzia del Costruttore ed ha la durata di 24 mesi.

Al termine della durata della copertura assicurativa, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia.

Per maggiore dettaglio si rinvia all'Art.3 - "Decorrenza e durata della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA - termini e modalità per l'esercizio della disdetta

La polizza ha durata pluriennale, non prevede tacito rinnovo e, pertanto, non è prevista disdetta.

3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Coperture assicurative offerte

"Garanzia guasti"

Copre l'effettuazione degli interventi di riparazione o sostituzione che si rendano necessari a seguito di eventuale guasto di componenti dell'autoveicolo.

AVVERTENZA – limitazioni ed esclusioni

Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente negli articoli dedicati delle condizioni di assicurazione denominati "oggetto della garanzia", "validità della garanzia", "inoperatività della garanzia", "usura", cui si rinvia per la relativa consultazione.

AVVERTENZA - franchigie, scoperti e massimali

Le coperture sono prestate con l'applicazione di franchigie. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio.

6. Premi

Il premio assicurativo consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa entro i limiti previsti dal contratto.

Il premio è corrisposto anticipatamente da Volkswagen Bank GmbH in qualità di Contraente alla Compagnia, in un'unica soluzione, per tutta la durata dell'Assicurazione, mediante bonifico bancario.

L'Assicurato provvede alla restituzione del premio, corrisposto anticipatamente da Volkswagen Bank GmbH alla Compagnia, all'interno della rata di finanziamento/leasing, utilizzando i seguenti mezzi di pagamento:

Rid, bollettino postale, bonifico bancario

Composizione del premio imponibile (al netto delle imposte di legge)

- Premio puro 61,80% del premio imponibile
- Costi totali 38,20% del premio imponibile (di cui 30% provvigioni di intermediazione)

Esempio

- Premio unico anticipato finito € 295,00
- Premio unico anticipato imponibile € 259,90(al netto delle imposte)
- Premio puro € 160,62
- Costi totali € 99,28 (di cui € 77,97 provvigioni di intermediazione)

AVVERTENZA: Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing, oppure di trasferimento dello stesso la Compagnia restituirà all'assicurato Cliente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui:

- l'assicurato dichiari espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo,
- l'assicurato, in seguito a trasferimento del finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile.

9. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto ita-

10. Regime fiscale

L'aliquota di imposta applicata al premio garanzie Corpi Veicoli Terrestri è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:

L'assicurato deve:

- rivolgersi alla rete di assistenza autorizzata della marca specifica del gruppo Volkswagen entro il periodo di vigenza contrattuale, con il limite massimo di tolleranza di 5 giorni lavorativi sulla scadenza.

Per maggiore dettaglio si rinvia all'*Art.11 - "Cosa fare in caso di guasto"* delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza:

La gestione liquidativa è prestata dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. appartenente al Gruppo di Mondial Assistance Italia - Via Ampére n. 30, 20131 Milano.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati (numero verde, fax ed e.mail) a Mondial Service Italia S.r.I. – Via Ampere 30, 20131 Milano - Numero Verde 800.405.330 - Fax 02 26624024 – Indirizzo e.mail: extendedwarranty@mondial-assistance.it.

Resta salva comunque per il cliente che ha presentato reclamo alla Compagnia la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'utente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni,

potrà rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

Non rientrano nella competenza dell'Isvap le controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, nonché le controversie per le quali sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'Isvap, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

ALLIANZ S.P.A.È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

Allianz S.p.A.

Klaus Peter Roehler

Lorella Sdrigotti

GLOSSARIO

Assicurato: l'acquirente di un autoveicolo nuovo di marca Audi, Volkswagen, Seat e Skoda a condizione che sussistano

tutti i presupposti indicati nelle 'Condizioni di Assicurazione' nella sezione 'Soggetti aventi diritto alla

Garanzia';

Certificato: il documento rilasciato all'acquirente della Garanzia che attesta l'inserimento in copertura;

Contraente: Volkswagen Bank GmbH.

Garanzia: la garanzia guasti rilasciata sugli autoveicoli di marca Audi, Volkswagen, Seat e Skoda venduti nuovi, in

estensione alla garanzia della Casa Costruttrice, nei limiti e con le esclusioni specificati nelle "Condizioni di

Assicurazione";

Gestore: Mondial Service Italia S.r.l. - Via Ampère, 30 - (20131) Milano;

Guasto: mal funzionamento o rottura delle componenti dell'autoveicolo coperte dall'assicurazione, conseguente a

difetto meccanico ed elettrico che ne comporta la sostituzione o la riparazione;

Società: Allianz S.p.A.

Usura: logoramento di tutte quelle componenti che sono soggette a naturale progressivo consumo o deterioramen-

to e per le quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenere il

normale stato di efficienza e funzionamento.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME GENERALI	2
Art.1 – Soggetti aventi diritto alla garanzia	
Art.2 – Oggetto della garanzia	2
Art.2 – Oggetto della garanzia	2
Art.4 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – Cessazione del rischio	2
Art.5 – Veicoli assicurabili	2
Art.6 – Validità della garanzia	2
Art.7 – Limiti di indennizzo	2
Art.8 - Usura	2
Art.9 - Limiti geografici	3
Art.10 – Inoperatività della garanzia	3
Art.11 - Copertura alla risk	3
Art.12 – Cosa fare in caso di guasto	3
Art.13 – Pagamento dell'indennizzo	3
Art.14 – Trasferimento della proprietà del veicolo	

NORME GENERALI

Art.1 - Soggetti aventi diritto alla garanzia

La garanzia può essere acquistata da tutti i clienti Volkswagen Bank

- abbiano acquistato un autoveicolo nuovo di marca Audi, Volkswagen, Seat, Skoda e Volkswagen Veicoli Commerciali (Vic) presso un concessionario della rete commerciale del Gruppo Volkswagen;
- abbiano ottenuto da Volkswagen Bank GmbH un finanziamento sotto qualunque forma tecnica con esclusione del renting;
- abbiano acquistato la Garanzia New Car Extension (D1 D2);
- abbiano usufruito, qualora il veicolo abbia cinque anni dalla data di prima immatricolazione, oltre della Garanzia New Car Extension, anche di un anno di Warranty One di cui alla presente polizza;
- abbiano sottoscritto la presente Garanzia:

entro 14 giorni dalla scadenza della Garanzia New Car Extension, ovvero entro 14 giorni dalla scadenza della presente copertura, nel caso di rinnovo della stessa.

Qualora ricorrano tutti i presupposti di cui sopra, la Società emetterà a favore di ogni Assicurato un certificato di garanzia che attesta l'inserimento del veicolo in copertura.

Art.2 - Oggetto della garanzia

La copertura assicurativa copre l'effettuazione degli interventi di riparazione o sostituzione che si rendano necessari a seguito di eventuale guasto di componenti dell'autoveicolo, fatte salve le esclusioni, le limitazioni ed i casi di inoperatività di seguito specificati.

Gli interventi di sostituzione sono subordinati all'impossibilità oggettiva di effettuare la riparazione o alla sua eccessiva onerosità a fronte dei minori costi totali di revisione, se possibile, o in subordine, a fronte dei minori costi di sostituzione.

L'assicurazione copre anche gli interventi di verifica e di ispezione solo nel caso in cui la loro effettuazione porti al ritrovamento di un guasto coperto dall'assicurazione.

Limitatamente alle sole ispezioni relative a parti elettriche, nel caso in cui gli interventi di verifica e di ispezione non portino al ritrovamento di un guasto coperto dall'assicurazione, questi interventi saranno indennizzati con il limite massimo equivalente al costo di 1 ora di manodopera determinato secondo il listino in corso di validità.

Art.3 - Decorrenza e durata della garanzia

La singola garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è scaduta la garanzia New Car Extension.

Art.4 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – Cessazione del rischio

a) In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.

In questo caso è necessario:

- restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo,
- consegnare la documentazione utile a provare l'estinzione del finanziamento o il suo trasferimento.

Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento; la Compagnia restituirà all'assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui:

- l'assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo,
- l'assicurato, in seguito a trasferimento del finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato.
- b) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio.

In questo caso è necessario:

- restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo,
- consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Compagnia restituirà all'assicurato Cliente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio.

In caso di sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Compagnia, la Contraente si impegna a mettere a disposizione della Compagnia stessa la documentazione comprovante l'avvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura.

Art.5 - Veicoli assicurabili

Si intendono assicurabili tutti gli autoveicoli di marca Volkswagen, Audi, Seat, Skoda e Volkswagen Veicoli Commerciali (VIC), che siano stati sottoposti a regolare manutenzione presso la Rete Ufficiale, con esclusione di quelli:

- non in regola con i documenti e le disposizioni di legge;
- modificati rispetto alle condizioni originarie;
- oltre i 35 quintali;
- precedentemente utilizzati come scuola guida, scuola di pilotaggio, competizioni sportive, scuolabus, servizio pubblico, noleggio a breve e lungo termine ad eccezione dei veicoli intestati ai concessionari convenzionati, adibiti originariamente a noleggio senza conducente purché reimmatricolati ad uso privato entro 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione:
- sui quali siano state installate parti non di serie che possono aver pregiudicato le caratteristiche tecniche o la sicurezza dell'autoveicolo.
 Si intendono assicurabili gli autoveicoli:
- -modificati per permetterne l'uso ai soggetti portatori di handicap;
- -"bi-power" a doppia alimentazione benzina/metano;

purché le modifiche siano di primo impianto e non realizzate post-vendita

Art.6 – Validità della garanzia

La copertura assicurativa è valida a condizione che, nel pieno rispetto della successione temporale e chilometrica prescritta dalla Casa costruttrice (storico tagliandi), siano stati effettuati tutti i tagliandi, i controlli e gli interventi di manutenzione presso la Rete delle Officine Organizzate del Gruppo Volkswagen, sia nel periodo di validità della garanzia del costruttore sia nel periodo di copertura della garanzia estesa.

La stessa si intende altresì estesa anche ai veicoli immatricolati in paesi UE, se successivamente reimmatricolati in Italia.

Fermo quanto sopra, i termini di tolleranza - entro i quali il veicolo si considera regolarmente tagliandato - sono pari a km 3.000 o 1 mese oltre le scadenze previste ufficialmente per i singoli modelli. In ogni altro caso la garanzia si intende non operante.

La copertura si intende inoltre operante qualora la denuncia di sinistro inviata alla Centrale Operativa sia effettuata entro il periodo di decorrenza della garanzia con il limite massimo di tolleranza di 5 giorni lavorativi sulla scadenza ed a condizione che sia certificato il ricovero presso il riparatore autorizzato entro il periodo di vigenza della copertura stessa.

Art.7 - Limiti di indennizzo

In caso di guasto, l'indennizzo non può superare il prezzo di acquisto del veicolo (esclusa IVA).

In ogni caso, qualora si verifichino più guasti nel corso della durata complessiva della copertura, il limite massimo di indennizzi non potrà superare il prezzo di acquisto del veicolo (esclusa IVA).

Art.8 - Usura

Ai fini dell'applicazione del concetto di usura, le componenti specificate si intendono usurate oltre il chilometraggio convenzionalmente previsto di seguito per ciascuna di esse:

or o	
l orovor	
111	
01/201	
26-5068	
Mod	

DESCRIZIONE	KM
Turbina	130.000
Volano frizione	120.000
Testata	150.000
Alberia cammes	150.000
Cambio manuale	180.000
Cambio automatico	130.000
Compressore aria condizionata	130.000
Alternatore	180.000
Pompe dell'acqua	120.000
Gruppo sospensioni	120.000
Trapezi	150.000
Linea di scarico completa e catalizzatore	120.000
Ammortizzatori	120.000
Blocco motore	200.00

Per le parti non specificatamente previste nell'elenco sopra riportato, ai fini dell'applicazione del concetto di USURA, vale la definizione di carattere generale riportata in polizza.

Art.9 - Limiti geografici

La garanzia è prestata per i guasti che si verifichino sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Quando l'autoveicolo si trovi transitoriamente all'estero, la garanzia è prestata per i guasti che si verifichino sul territorio dei Paesi aderenti alla Carta Verde.

Art.10 - Inoperatività della garanzia

La garanzia non è mai operante in caso di:

- 1. guasti derivanti da usura di parti a questa soggette (componenti e materiali che si trovano in stato di usura o logoramento o corrosione; componenti soggetti ad attrito che si trovano in stato di usura o logoramento o bruciatura);
- 2. guasti di cui deve rispondere un terzo a seguito di riparazioni o sostituzioni dallo stesso eseguite;
- 3. guasti derivanti da modifiche apportate rispetto alle condizioni originarie e/o installazione di parti estranee non previste dal costruttore;
- 4. guasti derivanti da dolo, colpa grave, negligenza, imperizia, uso improprio, errata od inadeguata riparazione; dell'acquirente, proprietario, conducente o qualsiasi altro terzo al quale il veicolo viene affidato a qualsiasi titolo;
- 5. guasti derivati da riparazioni effettuate senza utilizzo di ricambi e materiali idonei rispetto alle specifiche tecniche previste;
- 6. guasti derivanti da inosservanza delle norme di manutenzione prescritte, qualora il guasto sia riconducibile ad una mancata esecuzione della manutenzione periodica prevista;
- 7. guasti derivati da impurità del carburante, dall'utilizzo di lubrificanti e carburanti inadeguati o carburanti di natura diversa da quella prevista all'origine dal costruttore;
- 8. guasti a parti che, pur se coperte dalla garanzia, siano causati o aggravati da comportamento omissivo od incuria nella richiesta di intervento:
- 9. guasti o difetti di tutte le componenti della carrozzeria e di tutte le sue parti accessorie, guarnizioni, rivestimenti, sellerie, imbottiture e cristalli, hard top, capote e relativi meccanismi in esse contenuti; i meccanismi alza vetri fatta eccezione per quelli venduti in kit.
- 10. utilizzo dell'autoveicolo per noleggio, taxi, trasporto pubblico, scuola di pilotaggio, prove su pista, competizioni sportive e relativi allenamenti, servizi di polizia pubblica e privata, servizi di ambulanza e soccorso;
- 11. manomissione o alterazione del contachilometri;
- 12. interventi relativi ad assistenze, manutenzioni, ispezioni, regolazioni o messe a punto di ogni parte dell'autoveicolo, salvo che tali interventi si rendano necessari in conseguenza di guasto di parti coperte dalla garanzia; 13. guasti derivanti da incidente, incendio, furto, urto, collisione, scoppio, gelo ed agenti atmosferici, anche se tali avvenimenti sono stati conseguenti a guasto coperto dalla garanzia;

- 14. guasti derivati da difetti ricorrenti pubblicamente riconosciuti dalle Case Costruttrici e per i quali le stesse sono tenute ad intervenire (campagne di richiamo);
- 15. spese di pronto intervento, soccorso stradale, recupero, trasporto o trasferimento del veicolo;
- 16. qualsiasi danno indiretto o derivante dall'indisponibilità di utilizzo del veicolo, conseguente a qualsiasi guasto rientrante o meno in garanzia;

Si intendono comunque sempre esclusi dalle prestazioni in garanzia: Lubrificanti, filtri, liquidi, candele, cinghie, manicotti, disco frizione e spingidisco, pattini o pastiglie freno, dischi e tamburi freno e relativi materiali d'attrito, batteria, lampade a gas o incandescenza, fusibili, spazzole tergicristallo, i lavori di normale manutenzione, autoradio, caricatore CD, navigatore satellitare.

Art.11 - Copertura alla risk

Fatto salvo quanto stabilito nei paragrafi precedenti, sono coperte tutte le componenti del veicolo.

Per tutti gli autoveicoli che al momento del guasto hanno superato i 150.000 km di percorrenza la liquidazione per ogni guasto verrà effettuata con i criteri seguenti:

- 100% del costo della Manodopera
- 50% del costo dei pezzi di ricambio.

Art.12 - Cosa fare in caso di guasto

In caso di guasto l'Assicurato si dovrà rivolgere alla rete di assistenza autorizzata, della marca specifica, del Gruppo Volkswagen.

Il Concessionario / Service Partner per la gestione dei claim deve comunicare sempre:

- 1) numero del guasto
- 2) nominativo del Cliente
- 3) marca, modello, targa dell'autoveicolo
- 4) codici dei lavori eseguiti
- 5) unità di lavoro e costi della manodopera
- 6) percentuali e importo della correntezza commerciale

Nel caso della gestione via sito dedicato, dovrà allegare alla richiesta le foto digitali del guasto.

Al modulo di richiesta di indennizzo il Responsabile della rete di assistenza del gruppo Volkswagen dovrà inoltre allegare:

- Ove non applicabile la Correntezza Commerciale, stampata del sistema centralizzato che attesti tale condizione;
- se richiesti, copia delle fatture di tutti i tagliandi effettuati sul veicolo in copertura, nonché la stampata della centralina di gestione del motore.

Ogni eventuale richiesta di indennizzo dovrà essere comprovata da fattura di riparazione emessa dall'organizzato del Gruppo Volkswagen attraverso la rete del sistema centralizzato secondo le procedure di Autogerma Spa.

La richiesta di indennizzo inoltre verrà accettata esclusivamente ove siano stati utilizzati ricambi originali del Gruppo Volkswagen.

Art.13 - Pagamento dell'indennizzo

Una volta accertato l'ammontare del danno, l'indennizzo è pagato al Concessionario od officina autorizzata che ha effettuato la riparazione previo rilascio di delega da parte dell'Assicurato.

Art.14 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Ferma restando la durata della garanzia, in caso di trasferimento della proprietà del veicolo e della titolarità del finanziamento prima della scadenza, questa viene trasferita al nuovo acquirente, previo consenso scritto della Contraente.



"LifeTime / CarLife Plus" W2

FASCICOLO INFORMATIVO

Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 01122010 0009

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Convenzione Volkswagen Bank GmbH Autovetture, veicoli commerciali

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;

2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

NOTA INFORMATIVA

La presente nota informativa e' redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non e' soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Impresa: Allianz S.p.A., società controllata tramite ACIF SpA da Allianz SE – Monaco (Germania)
- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1 34123 Trieste (Italia).
- · Recapito telefonico: 800.68.68.68
- · Sito Internet: www.allianz.it
- · Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.624 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari 2.334 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 233,1% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2009.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La singola garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è scaduta la garanzia del Costruttore ed ha la durata di 24 mesi.

Al termine della durata della copertura assicurativa, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia.

Per maggiore dettaglio si rinvia all'Art.3 - "Decorrenza e durata della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA - termini e modalità per l'esercizio della disdetta

La polizza ha durata pluriennale, non prevede tacito rinnovo e, pertanto, non è prevista disdetta.

3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Coperture assicurative offerte

"Garanzia guasti"

Copre l'effettuazione degli interventi di riparazione o sostituzione che si rendano necessari a seguito di eventuale guasto di componenti dell'autoveicolo.

AVVERTENZA - limitazioni ed esclusioni

Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente negli articoli dedicati delle condizioni di assicurazione denominati "oggetto della garanzia", "validità della garanzia", "inoperatività della garanzia", "usura", cui si rinvia per la relativa consultazione.

AVVERTENZA - franchigie, scoperti e massimali

Le coperture sono prestate con l'applicazione di franchigie. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio.

6. Premi

Il premio assicurativo consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa entro i limiti previsti dal contratto.

Il premio è corrisposto anticipatamente da Volkswagen Bank GmbH in qualità di Contraente alla Compagnia, in un'unica soluzione, per tutta la durata dell'Assicurazione, mediante bonifico bancario.

L'Assicurato provvede alla restituzione del premio, corrisposto anticipatamente da Volkswagen Bank GmbH alla Compagnia, all'interno della rata di finanziamento/leasing, utilizzando i seguenti mezzi di pagamento:

Rid, bollettino postale, bonifico bancario

Composizione del premio imponibile (al netto delle imposte di legge) Premio puro – 61.80% del premio imponibile

Costi totali – 38,20% del premio imponibile (di cui 30% provvigioni di intermediazione)

Esempio

- Premio unico anticipato finito € 301,00
- Premio unico anticipato imponibile € 265,20 (al netto delle imposte)
- Premio puro € 163,89
- Costi totali € 101,30(di cui € 79,56 provvigioni di intermediazione)

AVVERTENZA: Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing, oppure di trasferimento dello stesso la Compagnia restituirà all'assicurato Cliente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

La Compagnia non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui:

l'assicurato dichiari espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo.

l'assicurato, in seguito a trasferimento del finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile.

9. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

10. Regime fiscale

L'aliquota di imposta applicata al premio garanzie Corpi Veicoli Terrestri è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:

L'assicurato deve:

- rivolgersi alla rete di assistenza autorizzata della marca specifica del gruppo Volkswagen entro il periodo di vigenza contrattuale, con il limite massimo di tolleranza di 5 giorni lavorativi sulla scadenza.

Per maggiore dettaglio si rinvia all'Art.10 - "Cosa fare in caso di guasto" delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza:

La gestione liquidativa è prestata dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. appartenente al Gruppo di Mondial Assistance Italia - Via Ampére n. 30, 20131 Milano.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati (numero verde, fax ed e.mail) a Mondial Service Italia S.r.l. – Via Ampere 30, 20131 Milano - Numero Verde 800.405.330 - Fax 02 26624024 – Indirizzo e.mail: extendedwarranty@mondial-assistance.it.

Resta salva comunque per il cliente che ha presentato reclamo alla Compagnia la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'utente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

Non rientrano nella competenza dell'Isvap le controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, nonché le controversie per le quali sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'Isvap, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

ALLIANZ S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

Allianz S.p.A.

Klaus Peter Roehler

Lorella Sdrigotti

GLOSSARIO

Assicurato: l'acquirente di un autoveicolo nuovo di marca Audi, Volkswagen, Seat e Skoda a condizione che sussistano

tutti i presupposti indicati nelle 'Condizioni di Assicurazione' nella sezione 'Soggetti aventi diritto alla

Garanzia';

Certificato: il documento rilasciato all'acquirente della Garanzia che attesta l'inserimento in copertura;

Contraente: Volkswagen Bank GmbH.

Garanzia: la garanzia guasti rilasciata sugli autoveicoli di marca Audi, Volkswagen, Seat e Skoda venduti nuovi, in

estensione alla garanzia della Casa Costruttrice, nei limiti e con le esclusioni specificati nelle "Condizioni di

Assicurazione";

Gestore: Mondial Service Italia S.r.l. - Via Ampère, 30 - (20131) Milano;

Guasto: mal funzionamento o rottura delle componenti dell'autoveicolo coperte dall'assicurazione, conseguente a

difetto meccanico ed elettrico che ne comporta la sostituzione o la riparazione;

Società: Allianz S.p.A.

Usura: logoramento di tutte quelle componenti che sono soggette a naturale progressivo consumo o deterioramen-

to e per le quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenere il

normale stato di efficienza e funzionamento.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME GENERALI	2
Art.1 – Soggetti aventi diritto alla garanzia	2
Art.2 - Oggetto della garanzia	2
Art.3 - Decorrenza e durata della garanzia	2
Art.4 - Kisoluzione anticipata dei contratto di assicurazione – Cessazione dei rischio	2
Art.5 – Validità della garanzia Art.6 – Veicoli assicurabili Art.7 – Limiti geografici Art.8 - Usura Art.9 – Parti assicurate	2
Art.6 - Veicoli assicurabili	2
Art.7 - Limiti geografici	3
Art.8 - Usura	3
Art.9 - Parti assicurate	3
Art.10 – Inoperatività della garanzia	4
Art.11 – Cosa fare in caso di guasto	4
Art.12 - Limiti di indennizzo	4
Art.13 – Pagamento dell'indennizzo	4
Art.14 – Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato	

NORME GENERALI

Art.1 - Soggetti aventi diritto alla garanzia

La garanzia può essere acquistata da tutti i clienti Volkswagen Bank GmbH che:

- a) abbiano acquistato un autoveicolo usato di marca Audi, Volkswagen, Seat e Skoda presso un concessionario della rete commerciale del Gruppo Volkswagen.
- b) abbiano ottenuto da Volkswagen Bank GmbH un finanziamento sotto qualunque forma tecnica con esclusione del renting;
- c) abbiano sottoscritto la presente garanzia al momento dell'acquisto del veicolo o anche in un momento successivo a condizione che sussistano i presupposti previsti alla sezione Validità della Garanzia.
- d) abbiano già usufruito di una garanzia Warranty Two e la rinnovino entro 14 giorni dalla scadenza del contratto precedente.

Qualora ricorrano tutti i presupposti di cui sopra, la Società emetterà a favore di ogni Assicurato un certificato di garanzia che attesta l'inserimento del veicolo in copertura.

Art.2 - Oggetto della garanzia

La copertura assicurativa copre l'effettuazione degli interventi di riparazione o sostituzione che si rendano necessari a seguito di eventuale guasto di componenti dell'autoveicolo, fatte salve le esclusioni, le limitazioni ed i casi di inoperatività di seguito specificati.

Gli interventi di sostituzione sono subordinati all'impossibilità oggettiva di effettuare la riparazione o alla sua eccessiva onerosità a fronte dei minori costi totali di revisione, se possibile, o in subordine, a fronte dei minori costi di sostituzione.

L'assicurazione copre anche gli interventi di verifica e di ispezione solo nel caso in cui la loro effettuazione porti al ritrovamento di un guasto coperto dall'assicurazione.

Limitatamente alle sole ispezioni relative a parti elettriche, nel caso in cui gli interventi di verifica e di ispezione non portino al ritrovamento di un guasto coperto dall'assicurazione, questi interventi saranno indennizzati con il limite massimo equivalente al costo di 1 ora di manodopera determinato secondo il listino in corso di validità.

Art.3 - Decorrenza e durata della garanzia

La singola garanzia decorre dalle ore 24.00 del 60° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione e tale copertura avrà pertanto durata per i 12 mesi successivi alla scadenza del periodo di carenza.

Art.4 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – Cessazione del rischio

a) In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.

In questo caso è necessario:

- restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo,
- consegnare la documentazione utile a provare l'estinzione del finanziamento o il suo trasferimento.

Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento; la Compagnia restituirà all'assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui:

- l'assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo,
- l'assicurato, in seguito a trasferimento del finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato.
- b) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio.

In questo caso è necessario:

- restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo,
- consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Compagnia restituirà all'assicurato Cliente la parte di premio

pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio.

In caso di sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Compagnia, la Contraente si impegna a mettere a disposizione della Compagnia stessa la documentazione comprovante l'avvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura.

Art.5 - Validità della garanzia

La garanzia è valida a condizione che il veicolo, all'atto dell'inserimento in copertura, abbia più di diciotto mesi dalla data di prima immatricolazione e non più di sei anni e/o un chilometraggio superiore a 150.000 km.

La stessa si intende altresì estesa anche ai veicoli immatricolati in paesi UE, se successivamente reimmatricolati in Italia.

All'atto di vendita della garanzia ed ai fini della validità della stessa sarà necessaria l'effettuazione di un tagliando ufficiale da parte della rete commerciale del Gruppo Volkswagen. Fanno eccezione i veicoli che all'atto di vendita risultino già tagliandati, qualora lo stesso tagliando abbia un'anzianità chilometrica non superiore a 5.000 Km o

per i quali in subordine, entro questo intervallo chilometrico, non siano trascorsi oltre 12 mesi dalla validità del tagliando stesso, indipendentemente da ogni altro controllo ufficiale effettuato in precedenza.

Inoltre, sarà necessario compilare, pena la non operatività della garanzia, la check list appositamente predisposta dal gestore ed inviarla a Volkswagen Bank, corredata dalla firma e dal timbro del Responsabile, premurandosi di accertare che i dati riportati siano corretti e le verifiche e gli interventi necessari siano stati effettuati. L'originale del documento verrà trattenuto dall'Assicurato.

La copertura assicurativa è valida inoltre a condizione che, nel pieno rispetto della successione temporale e chilometrica prescritta dalla Casa costruttrice (storico tagliandi), siano stati effettuati tutti i tagliandi, i controlli e gli interventi di manutenzione presso la Rete delle Officine Organizzate del Gruppo Volkswagen.

Fermo quanto sopra, i termini di tolleranza - entro i quali il veicolo si considera regolarmente tagliandato - sono pari a km 3.000 o 1 mese oltre le scadenze previste ufficialmente per i singoli modelli. In ogni altro caso la garanzia si intende non operante.

Sono esclusi dall'assicurazione i casi di dolo o colpa grave dell'acquirente, proprietario, conducente o qualsiasi altro terzo al quale l'autoveicolo viene affidato a qualsiasi titolo.

La copertura si intende inoltre operante qualora la denuncia di sinistro inviata alla Centrale Operativa sia effettuata entro il periodo di decorrenza della garanzia con il limite massimo di tolleranza di 5 giorni lavorativi sulla scadenza ed a condizione che sia certificato il ricovero presso il riparatore autorizzato entro il periodo di vigenza della copertura stessa. Nel solo caso di rinnovo della garanzia W2, e qualora la sottoscrizione della medesima venga effettuata senza soluzione di continuità con la precedente copertura, non si renderà obbligatoria l'effettuazione di un ulteriore tagliando (fatta salva la regolare procedura di controlli prevista dalla casa costruttrice ed il regolare storico tagliandi) e la compilazione della check list. In quest'ultimo caso non troverà inoltre applicazione il periodo di carenza di 60 giorni.

Art.6 - Veicoli assicurabili

Si intendono assicurabili tutti gli autoveicoli di marca Volkswagen, Audi, Seat, Skoda e Volkswagen Veicoli Commerciali (VIC), che siano stati sottoposti a regolare manutenzione presso la Rete Ufficiale, con esclusione di quelli:

- non in regola con i documenti e le disposizioni di legge;
- modificati rispetto alle condizioni originarie;
- oltre i 35 quintali;
- precedentemente utilizzati come scuola guida, scuola di pilotaggio, competizioni sportive, scuolabus, servizio pubblico, noleggio a breve e lungo termine ad eccezione dei veicoli intestati ai concessionari convenzionati, adibiti originariamente a noleggio senza conducente purché reimmatricolati ad uso privato entro 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione;
- sui quali siano state installate parti non di serie che possono aver pregiudicato le caratteristiche tecniche o la sicurezza dell'autoveicolo.
 Si intendono assicurabili gli autoveicoli:
- modificati per permetterne l'uso ai soggetti portatori di handicap;
- "bi-power" a doppia alimentazione benzina/metano;

purché le modifiche siano di primo impianto e non realizzate post-vendita.

Art.7 - Limiti geografici

La garanzia è prestata per i guasti che si verifichino sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Quando l'autoveicolo si trovi transitoriamente all'estero, la garanzia è prestata per i guasti che si verifichino sul territorio dei Paesi aderenti alla Carta Verde.

Art.8 - Usura

Le componenti di seguito specificate si intendono usurate oltre il chilometraggio convenzionalmente previsto per ciascuna di esse:

DESCRIZIONE	KM
Turbina	130.000
Volano frizione	120.000
Testata	150.000
Alberia cammes	150.000
Cambio manuale	180.000
Cambio automatico	130.000
Compressore aria condizionata	130.000
Alternatore	180.000
Pompe dell'acqua	120.000
Gruppo sospensioni	120.000
Trapezi	150.000
Linea di scarico completa e catalizzatore	120.000
Ammortizzatori	120.000
Blocco motore	200.00

Per le parti non specificatamente previste nell'elenco sopra riportato, ai fini dell'applicazione del concetto di USURA, vale la definizione di carattere generale riportata in polizza.

Art.9 - Parti assicurate

La garanzia copre gli interventi di riparazione e/o sostituzione, compresa la manodopera, delle parti di seguito determinate.

MOTORE

Basamento e tutti i seguenti componenti interni: pompa dell'olio, albero a gomiti e puleggia, cuscinetti di biella, di banco e di spallamento, bielle, spinotti, camice dei pistoni, pistoni e fasce elastiche, testate e relative guarnizioni, precamere, valvole di aspirazione e scarico (con l'esclusione di quelle di tipo EGR), guide valvole, bilancieri, aste di punteria, alberi a camme, pulegge dentate distribuzione, variatori di fase distribuzione, rulli di punteria, punterie idrauliche, ingranaggi della distribuzione, catene della distribuzione, cinghie della distribuzione e tenditori, sia della cinghia che della catena di distribuzione, (con esclusione della sostituzione periodica prevista dal costruttore e di rotture derivanti da usura o logoramento della cinghia e/o cuscinetti e tenditori), volano, corona dentata, collettori di alimentazione e di scarico.

TURBOCOMPRESSORE

Unità del turbo compressore e compressori volumetrici trascinati meccanicamente, regolatori di pressione e collegamenti meccanici, valvole della pompa dell'aria e pompa di circolazione del liquido di raffreddamento del turbo.

FRIZIONE

Disco della frizione, forcella della frizione, spingidisco, cilindro principale e cilindro ausiliario, cavo della frizione, meccanismo autoregolato e cuscinetto di sgancio.

I guasti derivanti da logoramento o bruciatura della frizione non sono coperti.

CAMBIO

Trasmissione manuale

Scatola e tutte le componenti interne, ingranaggi, alberi, sincronizzatori e selettori, cuscinetti, boccole e collegamenti meccanici alla leva del cambio, tenute e guarnizioni.

TRASMISSIONE AUTOMATICA

Scatola e tutte le seguenti componenti: convertitori di coppia, ingranaggi, pompa dell'olio, dischi frizione e nastri dei freni, regolatore, corpo valvole, alberi, cuscinetti, boccole, selettore, cavo/asta, selettore, tirante, flessibile kick down, tenute e guarnizioni, radiatore olio cambio automatico, centralina cambio automatico elettronico.

IMPIANTO DI TRAZIONE ANTERIORE

Scatola differenziale e tutte le componenti interne, tenute e guarnizioni, ingranaggio planetario e pignone, boccole e cuscinetti del differenziale, giunti e guaine protettive per velocità costante, semiassi esterni, calettamenti, mozzi, supporti dei mozzi e flange.

IMPIANTO DI TRAZIONE POSTERIORE

Tutte le componenti interne, tenute e guarnizioni, ingranaggio planetario e pignone, differenziale, scatola del differenziale, alberi, cuscinetti, paraolio e mozzo posteriore.

IMPIANTO DI TRAZIONE INTEGRALE

Tutte le componenti interne, tenute e guarnizioni, differenziale anteriore, differenziale interassiale e blocco meccanico, differenziale posteriore e blocco meccanico, scatole dei differenziali, dispositivi di bloccaggio dei differenziali elettrici e meccanici, dispositivi di ripartizione della coppia, cuscinetti e alberi, alberi di trasmissione, calettamenti, mozzi, supporti dei mozzi e flangia.

ALBERO DI TRASMISSIONE

Albero di trasmissione, tenute e guarnizioni, giunti universali e cuscinetti centrali.

SOSPENSIONI

Bracci della sospensione bracci oscillanti trasversali e rispettivi giunti sferici e boccole, barre stabilizzatrici, molle e cuscinetti delle ruote, bracci oscillanti longitudinali posteriori, trapezi, cuscinetti e fuselli.

IMPIANTO FRENANTE

Cilindro principale dei freni, unità del servofreno, pompa per vuoto diesel, disco (solo a seguito di rottura), pinze, tamburi (solo a seguito di rottura), cilindretti delle ruote, regolatore di pressione e tutti i componenti elettronici ed elettroidraulici dell'impianto frenante ABS.

Il materiale di attrito e di usura non è coperto.

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Termostato, pompa del liquido di raffreddamento e valvola miscelatrice del riscaldatore.

I guasti derivati da corrosione non sono coperti.

IMPIANTO STERZO

Cremagliera e pignone dello sterzo, scatola dello sterzo, pistone dello sterzo e regolatori di pressione, piantone e albero, cuscinetti, giunti, volante, unità servosterzo compresi pompa, condotte forzate, serbatoio ed estremità di accoppiamento pompa servosterzo al motore.

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

Pompe di alimentazione meccaniche ed elettriche, centralina elettronica iniezione, misuratore di portata d'aria, accumulatore di combustibile, distributore di combustibile, regolatore della temperatura, valvola di avviamento a freddo, iniettori e sistema di raffreddamento degli iniettori, smorzatore di pressione, regolatore dell'aria ausiliario, valvola di regolazione, valvola di decelerazione, valvola di arresto numero di giri in eccesso, valvola comando minimo.

IMPIANTO AD INIEZIONE DIESEL

Pompa di iniezione, iniettori, candele ad incandescenza e dispositivi elettromagnetici di arresto, dispositivi di controllo iniezione meccanici, idraulici ed elettronici e centralina di iniezione.

ACCENSIONE ELETTRONICA

Centralina elettronica d'accensione o centralina elettronica integrata, sonda lambda.

CLIMATIZZATORE

Centralina e compressore dell'aria condizionata.

CIRCUITO ELETTRICO

Motorini elettrici, sensori pioggia, alternatore, regolatore di tensione alternatore e centralina di comando sistema di bloccaggio porte (purché montati di serie).

SISTEMI DI SICUREZZA ATTIVA

Impianto d'allarme, airbag, immobilizer, pretensionatore delle cinture di sicurezza, sistema di chiusura centralizzata.

L'ASSICURAZIONE NON E' OPERANTE PER DANNI A PARTI NON COPERTE DALLA GARANZIA CAUSATI DA GUASTI A PARTI COPER-TE. SONO INOLTRE ESCLUSI DALLA COPERTURA I DANNEGGIA-MENTI A PARTI COPERTE CAUSATI DA GUASTI A PARTI NON COPERTE DALLA GARANZIA.

IL BASAMENTO MOTORE, LA SCATOLA DEL CAMBIO, LE SCATOLE DIFFERENZIALI, SONO COPERTI NEL CASO DI DANNEGGIAMENTO PROVOCATO DA UN COMPONENTE COPERTO DA GARANZIA.

I PARAOLI E LE GUARNIZIONI DI TENUTA SOSTITUITI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE NON SONO COPERTI.

TUTTE LE COMPONENTI NON ESPRESSAMENTE MENZIONATE SONO ESCLUSE DALLA GARANZIA.

La garanzia non copre:

- l'usura di tutte quelle parti, componenti e materiali, che sono soggetti a naturale progressivo consumo o deterioramento e per le quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenere il normale stato di efficienza e funzionamento;
- i danni derivanti da incidenti, urti, gelo o mancanza di lubrificazione;
- i guasti derivanti da dolo o colpa grave dell'acquirente, proprietario, conducente o qualsiasi altro terzo al quale l'autoveicolo viene affidato a qualsiasi titolo;
- le spese di pronto intervento, soccorso stradale, recupero, trasporto o trasferimento dell'autoveicolo:
- qualsiasi danno indiretto o derivante dalla indisponibilità di utilizzo dell'autoveicolo, conseguente a qualsiasi guasto rientrante o meno in garanzia.

Art.10 - Inoperatività della garanzia

La garanzia non è operante:

- per guasti derivanti da usura di parti a questa soggette;
- per guasti di cui deve rispondere un terzo a seguito di riparazioni o sostituzioni dallo stesso eseguite;
- per guasti derivanti da modifiche apportate rispetto alle condizioni originarie e/o installazione di parti estranee non previste dal costruttore;
- per guasti derivanti da negligenza, imperizia, uso improprio, errata od inadeguata riparazione;
- per guasti derivati da riparazioni effettuate senza utilizzo di ricambi e materiali idonei rispetto alle specifiche tecniche previste;
- per guasti derivanti da inosservanza delle norme di manutenzione prescritte, qualora il guasto sia riconducibile ad una mancata esecuzione della manutenzione periodica prevista;
- per guasti derivati da impurità del carburante, dall'utilizzo di lubrificanti e carburanti inadeguati o carburanti di natura diversa da quella prevista all'origine dal costruttore;
- per guasti a parti che, pur se coperte dalla garanzia, siano causati o aggravati da comportamento omissivo od incuria nella richiesta di intervento:
- per guasti o difetti di tutte le componenti della carrozzeria e di tutte le sue parti accessorie, guarnizioni, rivestimenti, sellerie, imbottiture e cri-
- in caso di utilizzo dell'autoveicolo per noleggio, trasporto pubblico, scuola di pilotaggio, prove su pista, competizioni sportive e relativi allenamenti, servizi di polizia pubblica e privata, servizi di ambulanza e soccorso:
- in caso di manomissione o alterazione del contachilometri;
- per interventi relativi ad assistenze, manutenzioni, ispezioni, regolazio-

- ni o messe a punto di ogni parte dell'autoveicolo, salvo che tali interventi si rendano necessari in conseguenza di guasto di parti coperte dalla garanzia:
- per guasti derivanti da incendio, furto, urto, collisione, scoppio ed agenti atmosferici, anche se tali avvenimenti sono stati conseguenti a guasto coperto dalla garanzia:
- per guasti derivati da difetti ricorrenti pubblicamente riconosciuti dalle Case Costruttrici e per i quali le stesse sono tenute ad intervenire.

Art.11 - Cosa fare in caso di guasto

In caso di guasto l'Assicurato si dovrà rivolgere alla rete di assistenza autorizzata, della marca specifica, del Gruppo Volkswagen.

Il Concessionario / Service Partner per la gestione dei claim deve comunicare sempre:

- 1) numero del guasto
- 2) nominativo del Cliente
- 3) marca, modello, targa dell'autoveicolo
- 4) codici dei lavori eseguiti
- 5) unità di lavoro e costi della manodopera
- 6) percentuali e importo della correntezza commerciale

Nel caso della gestione via sito dedicato, dovrà allegare alla richiesta le foto digitali del quasto.

Al modulo di richiesta di indennizzo il Responsabile della rete di assistenza del gruppo Volkswagen dovrà inoltre allegare:

- Ove non applicabile la Correntezza Commerciale, stampata del sistema centralizzato che attesti tale condizione;
- se richiesti, copia delle fatture di tutti i tagliandi effettuati sul veicolo in copertura, nonché la stampata della centralina di gestione del motore.

Ogni eventuale richiesta di indennizzo dovrà essere comprovata da fattura di riparazione emessa dall'organizzato del Gruppo Volkswagen attraverso la rete del sistema centralizzato secondo le procedure di Autogerma Spa.

La richiesta di indennizzo inoltre verrà accettata esclusivamente ove siano stati utilizzati ricambi originali del Gruppo Volkswagen.

Al modulo di richiesta di indennizzo il Responsabile della rete di assistenza del gruppo Volkswagen dovrà inoltre allegare, se richiesti, copia delle fatture di tutti i tagliandi effettuati sul veicolo in copertura, nonché la stampata della centralina di gestione del motore e delle altre componenti.

Art.12 - Limiti di indennizzo

In caso di guasto l'indennizzo non può superare il prezzo di acquisto del veicolo (esclusa IVA).

In ogni caso, qualora si verifichino più guasti nel corso della durata complessiva della copertura, il limite massimo di indennizzi non potrà superare il prezzo di acquisto del veicolo (esclusa IVA).

Art.13 - Pagamento dell'indennizzo

Una volta accertato l'ammontare del danno, l'indennizzo è pagato al Concessionario od officina autorizzata che ha effettuato la riparazione previo rilascio di delega da parte dell'Assicurato.

Art.14 - Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato

Ferma restando la durata della garanzia, in caso di trasferimento della proprietà del veicolo e della titolarità del finanziamento prima della scadenza, questa viene trasferita al nuovo acquirente, previo consenso scritto della Contraente.



"LifeTime / CarLife Plus" W3

FASCICOLO INFORMATIVO

Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 01122010 0010

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Convenzione Volkswagen Bank GmbH Autovetture, veicoli commerciali

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;

2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

NOTA INFORMATIVA

La presente nota informativa e' redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non e' soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Impresa: Allianz S.p.A., società controllata tramite ACIF SpA da Allianz SE – Monaco (Germania)
- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1 34123 Trieste (Italia).
- Recapito telefonico: 800.68.68.68
- · Sito Internet: www.allianz.it
- · Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.624 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari 2.334 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 233,1% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2009.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La singola garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è scaduta la garanzia del Costruttore ed ha la durata di 24 mesi.

Al termine della durata della copertura assicurativa, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia.

Per maggiore dettaglio si rinvia all'Art.3 - "Decorrenza e durata della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA - termini e modalità per l'esercizio della disdetta

La polizza ha durata pluriennale, non prevede tacito rinnovo e, pertanto, non è prevista disdetta.

3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Coperture assicurative offerte

"Garanzia guasti"

Copre l'effettuazione degli interventi di riparazione o sostituzione che si rendano necessari a seguito di eventuale guasto di componenti dell'autoveicolo.

AVVERTENZA - limitazioni ed esclusioni

Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente negli articoli dedicati delle condizioni di assicurazione denominati "oggetto della garanzia", "validità della garanzia", "inoperatività della garanzia", "usura", cui si rinvia per la relativa consultazione.

AVVERTENZA - franchigie, scoperti e massimali

Le coperture sono prestate con l'applicazione di franchigie. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio.

6. Premi

Il premio assicurativo consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa entro i limiti previsti dal contratto.

Il premio è corrisposto anticipatamente da Volkswagen Bank GmbH in qualità di Contraente alla Compagnia, in un'unica soluzione, per tutta la durata dell'Assicurazione, mediante bonifico bancario.

L'Assicurato provvede alla restituzione del premio, corrisposto anticipatamente da Volkswagen Bank GmbH alla Compagnia, all'interno della rata di finanziamento/leasing, utilizzando i seguenti mezzi di pagamento:

Rid, bollettino postale, bonifico bancario

Composizione del premio imponibile (al netto delle imposte di legge)

- Premio puro 61,80% del premio imponibile
- Costi totali 38,20% del premio imponibile (di cui 30% provvigioni di intermediazione)

Esempio

- Premio unico anticipato finito € 241,00
- Premio unico anticipato imponibile € 212,33 (al netto delle impo-
- Premio puro € 131,22
- Costi totali € 81,11 (di cui € 63,70 provvigioni di intermediazione)

AVVERTENZA: Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing, oppure di trasferimento dello stesso la Compagnia restituirà all'assicurato Cliente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

La Compagnia non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui:

- l'assicurato dichiari espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo,
- l'assicurato, in seguito a trasferimento del finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile.

9. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

10. Regime fiscale

L'aliquota di imposta applicata al premio garanzie Corpi Veicoli Terrestri è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:

L'assicurato deve:

- rivolgersi alla rete di assistenza autorizzata della marca specifica del gruppo Volkswagen entro il periodo di vigenza contrattuale, con il limite massimo di tolleranza di 5 giorni lavorativi sulla scadenza.

Per maggiore dettaglio si rinvia all'Art.10 "Cosa fare in caso di guasto" delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza:

La gestione liquidativa è prestata dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. appartenente al Gruppo di Mondial Assistance Italia - Via Ampére n. 30, 20131 Milano.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati (numero verde, fax ed e.mail) a Mondial Service Italia S.r.I. – Via Ampere 30, 20131 Milano - Numero Verde 800.405.330 - Fax 02 26624024 – Indirizzo e.mail: extendedwarranty@mondial-assistance.it.

Resta salva comunque per il cliente che ha presentato reclamo alla Compagnia la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'utente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

Non rientrano nella competenza dell'Isvap le controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, nonché le controversie per le quali sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'Isvap, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

ALLIANZ S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

Allianz S.p.A.

Klaus Peter Roehler

Lorella Sdrigotti

GLOSSARIO

Assicurato: l'acquirente di un autoveicolo nuovo di marca Audi, Volkswagen, Seat e Skoda a condizione che sussistano

tutti i presupposti indicati nelle 'Condizioni di Assicurazione' nella sezione 'Soggetti aventi diritto alla

Garanzia';

Certificato: il documento rilasciato all'acquirente della Garanzia che attesta l'inserimento in copertura;

Contraente: Volkswagen Bank GmbH.

Garanzia: la garanzia guasti rilasciata sugli autoveicoli di marca Audi, Volkswagen, Seat e Skoda venduti nuovi, in

estensione alla garanzia della Casa Costruttrice, nei limiti e con le esclusioni specificati nelle "Condizioni di

Assicurazione";

Gestore: Mondial Service Italia S.r.l. - Via Ampère, 30 - (20131) Milano;

Guasto: mal funzionamento o rottura delle componenti dell'autoveicolo coperte dall'assicurazione, conseguente a

difetto meccanico ed elettrico che ne comporta la sostituzione o la riparazione;

Società: Allianz S.p.A.

Usura: logoramento di tutte quelle componenti che sono soggette a naturale progressivo consumo o deterioramen-

to e per le quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenere il

normale stato di efficienza e funzionamento.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME GENERALI	2
Art.1 - Soggetti aventi diritto alla garanzia	2
Art.2 - Oggetto della garanzia	2
Art.3 - Decorrenza e durata della garanzia	2
Art.4 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – Cessazione del rischio	2
Art.5 - Validità della garanzia	2
Art.6 - Veicoli assicurabili	2
Art.7 - Limiti geografici	2
Art.8 - Usura	3
Art.9 - Parti assicurate	3
Art.10 - Inoperatività della garanzia Art.11 - Cosa fare in caso di guasto	4
Art.11 - Cosa fare in caso di guasto	4
Art.12 - Limiti di indennizzo	4
Art.13 - Pagamento dell'indennizzo	4
Art.14 - Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato	4

NORME GENERALI

Art.1 - Soggetti aventi diritto alla garanzia

La garanzia può essere acquistata da tutti i clienti Volkswagen Bank GmbH che:

- a) abbiano acquistato un autoveicolo usato di marca Audi, Volkswagen, Seat e Skoda presso un concessionario della rete commerciale del Gruppo Volkswagen,
- b) abbiano ottenuto da Volkswagen Bank GmbH un finanziamento sotto qualunque forma tecnica con esclusione del renting;
- c) in caso di prima sottoscrizione abbiano usufruito della Garanzia Warranty One oppure della Garanzia Warranty Two; in caso di sottoscrizioni successive alla prima, abbiano usufruito della Garanzia Warranty Three di cui alla presente polizza;
- d) abbiano sottoscritto la presente Garanzia:
- in caso di prima sottoscrizione, entro 14 giorni dalla scadenza della Garanzia Warranty One o Warranty Two;
- in caso di sottoscrizioni successive alla prima entro 14 giorni dalla scadenza della presente copertura.

Qualora ricorrano tutti i presupposti di cui sopra, la Società emetterà a favore di ogni Assicurato un certificato di garanzia che attesta l'inserimento del veicolo in copertura.

Art.2 - Oggetto della garanzia

La copertura assicurativa copre l'effettuazione degli interventi di riparazione o sostituzione che si rendano necessari a seguito di eventuale guasto di componenti dell'autoveicolo, fatte salve le esclusioni, le limitazioni ed i casi di inoperatività di seguito specificati.

Gli interventi di sostituzione sono subordinati all'impossibilità oggettiva di effettuare la riparazione o alla sua eccessiva onerosità a fronte dei minori costi totali di revisione, se possibile, o in subordine, a fronte dei minori costi di sostituzione.

L'assicurazione copre anche gli interventi di verifica e di ispezione solo nel caso in cui la loro effettuazione porti al ritrovamento di un guasto coperto dall'assicurazione.

Limitatamente alle sole ispezioni relative a parti elettriche, nel caso in cui gli interventi di verifica e di ispezione non portino al ritrovamento di un guasto coperto dall'assicurazione, questi interventi saranno indennizzati con il limite massimo equivalente al costo di 1 ora di manodopera determinato secondo il listino in corso di validità.

Art.3 - Decorrenza e durata della garanzia

La singola garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno di inizio garanzia riportato sul certificato di assicurazione e termina dopo 12 mesi.

Art.4 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – Cessazione del rischio

a) In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.

In questo caso è necessario:

- restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo,
- consegnare la documentazione utile a provare l'estinzione del finanziamento o il suo trasferimento.

Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento; la Compagnia restituirà all'assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui:

- l'assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo,
- l'assicurato, in seguito a trasferimento del finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato.
- b) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio.

In questo caso è necessario:

- restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo,
- consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina

la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Compagnia restituirà all'assicurato Cliente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio.

In caso di sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Compagnia, la Contraente si impegna a mettere a disposizione della Compagnia stessa la documentazione comprovante l'avvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura.

Art.5 - Validità della garanzia

La garanzia è valida a condizione che il veicolo abbia più di sei anni dalla data di prima immatricolazione e più di 150.000 Km.

La copertura assicurativa è valida a condizione che, nel pieno rispetto della successione temporale e chilometrica prescritta dalla Casa costruttrice (storico tagliandi), siano stati effettuati tutti i tagliandi, i controlli e gli interventi di manutenzione presso la Rete delle Officine Organizzate del Gruppo Volkswagen.

La stessa si intende altresì estesa anche ai veicoli immatricolati in paesi UE, se successivamente reimmatricolati in Italia.

Fermo quanto sopra, i termini di tolleranza - entro i quali il veicolo si considera regolarmente tagliandato - sono pari a km 3.000 o 1 mese oltre le scadenze previste ufficialmente per i singoli modelli. In ogni altro caso la garanzia si intende non operante.

Sono esclusi dall'assicurazione i casi di dolo o colpa grave dell'acquirente, proprietario, conducente o qualsiasi altro terzo al quale l'autoveicolo viene affidato a qualsiasi titolo.

La copertura si intende inoltre operante qualora la denuncia di sinistro inviata alla Centrale Operativa sia effettuata entro il periodo di decorrenza della garanzia con il limite massimo di tolleranza di 5 giorni lavorativi sulla scadenza ed a condizione che sia certificato il ricovero presso il riparatore autorizzato entro il periodo di vigenza della copertura stessa.

Art.6 - Veicoli assicurabili

Si intendono assicurabili tutti gli autoveicoli di marca Volkswagen, Audi, Seat, Skoda e Volkswagen Veicoli Commerciali (VIC), che siano stati sottoposti a regolare manutenzione presso la Rete Ufficiale, con esclusione di quelli:

- non in regola con i documenti e le disposizioni di legge;
- modificati rispetto alle condizioni originarie;
- oltre i 35 quintali;
- precedentemente utilizzati come scuola guida, scuola di pilotaggio, competizioni sportive, scuolabus, servizio pubblico, noleggio a breve e lungo termine ad eccezione dei veicoli intestati ai concessionari convenzionati, adibiti originariamente a noleggio senza conducente purché reimmatricolati ad uso privato entro 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione;
- sui quali siano state installate parti non di serie che possono aver pregiudicato le caratteristiche tecniche o la sicurezza dell'autoveicolo.
 Si intendono assicurabili gli autoveicoli:
- modificati per permetterne l'uso ai soggetti portatori di handicap;
- "bi-power" a doppia alimentazione benzina/metano; purché le modifiche siano di primo impianto e non realizzate post-vendi-

Art.7 - Limiti geografici

La garanzia è prestata per i guasti che si verifichino sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Quando l'autoveicolo si trovi transitoriamente all'estero, la garanzia è prestata per i guasti che si verifichino sul territorio dei Paesi aderenti alla Carta Verde.

Art.8 - Usura

Ai fini dell'applicazione del concetto di USURA, le componenti specificate si intendono usurate oltre il chilometraggio convenzionalmente previsto di seguito per ciascuna di esse:

DESCRIZIONE	KM
Volano frizione	120.000
Testata	150.000
Alberia cammes	150.000
Cambio manuale	180.000
Cambio automatico	130.000
Alternatore	180.000
Pompe dell'acqua	120.000
Blocco motore	200.00

Per le parti non specificatamente previste nell'elenco sopra riportato, ai fini dell'applicazione del concetto di USURA, vale la definizione di carattere generale riportata in polizza.

Art.9 - Parti assicurate

La garanzia copre gli interventi di riparazione e/o sostituzione, compresa la manodopera, delle parti di seguito determinate.

MOTORE

Basamento e tutti i seguenti componenti interni: pompa dell'olio, albero a gomiti e puleggia, cuscinetti di biella, di banco e di spallamento, bielle, spinotti, camice dei pistoni, pistoni e fasce elastiche, testate e relative guarnizioni, precamere, valvole di aspirazione e scarico (con l'esclusione di quelle di tipo EGR), guide valvole, bilancieri, aste di punteria, alberi a camme, pulegge dentate distribuzione, variatori di fase distribuzione, rulli di punteria, punterie idrauliche, ingranaggi della distribuzione, catene della distribuzione, cinghie della distribuzione e tenditori, sia della cinghia che della catena di distribuzione, (con esclusione della sostituzione periodica prevista dal costruttore e di rotture derivanti da usura o logoramento della cinghia e/o cuscinetti e tenditori), volano, corona dentata, collettori di alimentazione e di scarico.

TURBOCOMPRESSORE

Unità del turbo compressore e compressori volumetrici trascinati meccanicamente, regolatori di pressione e collegamenti meccanici, valvole della pompa dell'aria e pompa di circolazione del liquido di raffreddamento del turbo.

FRIZIONE

Disco della frizione, forcella della frizione, spingidisco, cilindro principale e cilindro ausiliario, cavo della frizione, meccanismo autoregolato e cuscinetto di sgancio.

I guasti derivanti da logoramento o bruciatura della frizione non sono coperti.

CAMBIO

Trasmissione manuale

Scatola e tutte le componenti interne, ingranaggi, alberi, sincronizzatori e selettori, cuscinetti, boccole e collegamenti meccanici alla leva del cambio, tenute e guarnizioni.

TRASMISSIONE AUTOMATICA

Scatola e tutte le seguenti componenti: convertitori di coppia, ingranaggi, pompa dell'olio, dischi frizione e nastri dei freni, regolatore, corpo valvole, alberi, cuscinetti, boccole, selettore, cavo/asta, selettore, tirante, flessibile kick down, tenute e guarnizioni, radiatore olio cambio automatico, centralina cambio automatico elettronico.

IMPIANTO DI TRAZIONE ANTERIORE

Scatola differenziale e tutte le componenti interne, tenute e guarnizioni, ingranaggio planetario e pignone, boccole e cuscinetti del differenziale, giunti e guaine protettive per velocità costante, semiassi esterni, calettamenti, mozzi, supporti dei mozzi e flange.

IMPIANTO DI TRAZIONE POSTERIORE

Tutte le componenti interne, tenute e guarnizioni, ingranaggio planetario e pignone, differenziale, scatola del differenziale, alberi, cuscinetti, paraolio e mozzo posteriore.

IMPIANTO DI TRAZIONE INTEGRALE

Tutte le componenti interne, tenute e guarnizioni, differenziale anteriore, differenziale interassiale e blocco meccanico, differenziale posteriore e blocco meccanico, scatole dei differenziali, dispositivi di bloccaggio dei differenziali elettrici e meccanici, dispositivi di ripartizione della coppia, cuscinetti e alberi, alberi di trasmissione, calettamenti, mozzi, supporti dei mozzi e flangia.

ALBERO DI TRASMISSIONE

Albero di trasmissione, tenute e guarnizioni, giunti universali e cuscinetti centrali.

SOSPENSIONI

Bracci della sospensione bracci oscillanti trasversali e rispettivi giunti sferici e boccole, barre stabilizzatrici, molle e cuscinetti delle ruote, bracci oscillanti longitudinali posteriori, trapezi, cuscinetti e fuselli.

IMPIANTO FRENANTE

Cilindro principale dei freni, unità del servofreno, pompa per vuoto diesel, disco (solo a seguito di rottura), pinze, tamburi (solo a seguito di rottura), cilindretti delle ruote, regolatore di pressione e tutti i componenti elettronici ed elettroidraulici dell'impianto frenante ABS.

Il materiale di attrito e di usura non è coperto.

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Termostato, pompa del liquido di raffreddamento e valvola miscelatrice del riscaldatore.

I guasti derivati da corrosione non sono coperti.

IMPIANTO STERZO

Cremagliera e pignone dello sterzo, scatola dello sterzo, pistone dello sterzo e regolatori di pressione, piantone e albero, cuscinetti, giunti, volante, unità servosterzo compresi pompa, condotte forzate, serbatoio ed estremità di accoppiamento pompa servosterzo al motore.

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

Pompe di alimentazione meccaniche ed elettriche, centralina elettronica iniezione, misuratore di portata d'aria, accumulatore di combustibile, distributore di combustibile, regolatore della temperatura, valvola di avviamento a freddo, iniettori e sistema di raffreddamento degli iniettori, smorzatore di pressione, regolatore dell'aria ausiliario, valvola di regolazione, valvola di decelerazione, valvola di arresto numero di giri in eccesso, valvola comando minimo.

IMPIANTO AD INIEZIONE DIESEL

Pompa di iniezione, iniettori, candele ad incandescenza e dispositivi elettromagnetici di arresto, dispositivi di controllo iniezione meccanici, idraulici ed elettronici e centralina di iniezione.

ACCENSIONE ELETTRONICA

Centralina elettronica d'accensione o centralina elettronica integrata, sonda lambda.

CLIMATIZZATORE

Centralina e compressore dell'aria condizionata.

CIRCUITO ELETTRICO

Motorini elettrici, sensori pioggia, alternatore, regolatore di tensione alternatore e centralina di comando sistema di bloccaggio porte (purché montati di serie).

SISTEMI DI SICUREZZA ATTIVA

Impianto d'allarme, airbag, immobilizer, pretensionatore delle cinture di sicurezza, sistema di chiusura centralizzata.

L'ASSICURAZIONE NON E' OPERANTE PER DANNI A PARTI NON COPERTE DALLA GARANZIA CAUSATI DA GUASTI A PARTI COPERTE. SONO INOLTRE ESCLUSI DALLA COPERTURA I DANNEGGIAMENTI A PARTI COPERTE CAUSATI DA GUASTI A PARTI NON COPERTE DALLA GARANZIA.

IL BASAMENTO MOTORE, LA SCATOLA DEL CAMBIO, LE SCATOLE DIFFERENZIALI, SONO COPERTI NEL CASO DI DANNEGGIAMENTO PROVOCATO DA UN COMPONENTE COPERTO DA GARANZIA.

I PARAOLI E LE GUARNIZIONI DI TENUTA SOSTITUITI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE NON SONO COPERTI.

TUTTE LE COMPONENTI NON ESPRESSAMENTE MENZIONATE SONO ESCLUSE DALLA GARANZIA.

La garanzia non copre:

- l'usura di tutte quelle parti, componenti e materiali, che sono soggetti a naturale progressivo consumo o deterioramento e per le quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenere il normale stato di efficienza e funzionamento:
- i danni derivanti da incidenti, urti, gelo o mancanza di lubrificazione;
- i guasti derivanti da dolo o colpa grave dell'acquirente, proprietario, conducente o qualsiasi altro terzo al quale l'autoveicolo viene affidato a qualsiasi titolo;
- le spese di pronto intervento, soccorso stradale, recupero, trasporto o trasferimento dell'autoveicolo;
- qualsiasi danno indiretto o derivante dalla indisponibilità di utilizzo dell'autoveicolo, conseguente a qualsiasi guasto rientrante o meno in garanzia.

Art.10 - Inoperatività della garanzia

La garanzia non è operante:

- per guasti derivanti da usura di parti a questa soggette;
- per guasti di cui deve rispondere un terzo a seguito di riparazioni o sostituzioni dallo stesso eseguite;
- per guasti derivanti da modifiche apportate rispetto alle condizioni originarie e/o installazione di parti estranee non previste dal costruttore;
- per guasti derivanti da negligenza, imperizia, uso improprio, errata od inadeguata riparazione;
- per guasti derivati da riparazioni effettuate senza utilizzo di ricambi e materiali idonei rispetto alle specifiche tecniche previste;
- per guasti derivanti da inosservanza delle norme di manutenzione prescritte, qualora il guasto sia riconducibile ad una mancata esecuzione della manutenzione periodica prevista;
- per guasti derivati da impurità del carburante, dall'utilizzo di lubrificanti e carburanti inadeguati o carburanti di natura diversa da quella prevista all'origine dal costruttore;
- per guasti a parti che, pur se coperte dalla garanzia, siano causati o aggravati da comportamento omissivo od incuria nella richiesta di intervento:
- per guasti o difetti di tutte le componenti della carrozzeria e di tutte le sue parti accessorie, guarnizioni, rivestimenti, sellerie, imbottiture e cri-
- in caso di utilizzo dell'autoveicolo per noleggio, trasporto pubblico, scuola di pilotaggio, prove su pista, competizioni sportive e relativi allenamenti, servizi di polizia pubblica e privata, servizi di ambulanza e soccorso:
- in caso di manomissione o alterazione del contachilometri;
- per interventi relativi ad assistenze, manutenzioni, ispezioni, regolazioni o messe a punto di ogni parte dell'autoveicolo, salvo che tali interventi si rendano necessari in conseguenza di guasto di parti coperte dalla garanzia;
- per guasti derivanti da incendio, furto, urto, collisione, scoppio ed agenti atmosferici, anche se tali avvenimenti sono stati conseguenti a guasto coperto dalla garanzia;
- per guasti derivati da difetti ricorrenti pubblicamente riconosciuti dalle Case Costruttrici e per i quali le stesse sono tenute ad intervenire.

Art.11 - Cosa fare in caso di guasto

In caso di guasto l'Assicurato si dovrà rivolgere alla rete di assistenza autorizzata, della marca specifica, del Gruppo Volkswagen.

Il Concessionario / Service Partner per la gestione dei claim deve comunicare sempre:

- 1) numero del guasto
- 2) nominativo del Cliente
- 3) marca, modello, targa dell'autoveicolo
- 4) codici dei lavori eseguiti
- 5) unità di lavoro e costi della manodopera
- 6) percentuali e importo della correntezza commerciale

Nel caso della gestione via sito dedicato, dovrà allegare alla richiesta le foto digitali del guasto.

Al modulo di richiesta di indennizzo il Responsabile della rete di assistenza del gruppo Volkswagen dovrà inoltre allegare.

Ove non applicabile la Correntezza Commerciale, stampata del sistema centralizzato che attesti tale condizione;

se richiesti, copia delle fatture di tutti i tagliandi effettuati sul veicolo in copertura, nonché la stampata della centralina di gestione del motore.

Ogni eventuale richiesta di indennizzo dovrà essere comprovata da fattura di riparazione emessa dall'organizzato del Gruppo Volkswagen attraverso la rete del sistema centralizzato secondo le procedure di Autogerma Spa.

La richiesta di indennizzo inoltre verrà accettata esclusivamente ove siano stati utilizzati ricambi originali del Gruppo Volkswagen.

Al modulo di richiesta di indennizzo il Responsabile della rete di assistenza del gruppo Volkswagen dovrà inoltre allegare, se richiesti, copia delle fatture di tutti i tagliandi effettuati sul veicolo in copertura, nonché la stampata della centralina di gestione del motore e delle altre componenti

Art.12 - Limiti di indennizzo

In caso di guasto l'indennizzo non può superare il prezzo di acquisto del veicolo (esclusa IVA).

In ogni caso, qualora si verifichino più guasti nel corso della durata complessiva della copertura, il limite massimo di indennizzi non potrà superare il prezzo di acquisto del veicolo (esclusa IVA).

Art.13 - Pagamento dell'indennizzo

Una volta accertato l'ammontare del danno, l'indennizzo è pagato al Concessionario od officina autorizzata che ha effettuato la riparazione previo rilascio di delega da parte dell'Assicurato.

Art.14 - Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato

Ferma restando la durata della garanzia, in caso di trasferimento della proprietà del veicolo e della titolarità del finanziamento prima della scadenza, questa viene trasferita al nuovo acquirente, previo consenso scritto della Contraente.